

COMMISSIONI RIUNITE
GIUSTIZIA (IV) - LAVORO (XIII)

3.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 25 OTTOBRE 1972

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA XIII COMMISSIONE ZANIBELLI

INDI

DEL PRESIDENTE DELLA IV COMMISSIONE ORONZO REALE

INDICE

	PAG.
Proposte di legge (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>):	
LOSPINOSO SEVERINI ed altri: Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria (379);	
BONOMI ed altri: Esonero dei lavoratori dal pagamento delle spese di soccombenza nei giudizi proposti dai lavoratori nei confronti degli istituti assicuratori (268)	23
PRESIDENTE	23, 27, 29, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46
ACCREMAN	45
CASTELLI	24, 26, 42, 43
COCCIA	45
DE' COCCI, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	28, 36, 42
DEL PENNINO	28, 42
DE' VIDOVICH	40, 45, 46
DI NARDO	36, 37, 38, 40, 41, 43, 44, 45
FERIOLI, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i>	29
GRAMEGNA	45
LOSPINOSO SEVERINI, <i>Relatore della IV Commissione</i>	27, 35, 40, 41, 42
MAZZOLA	35
MUSOTTO	24
REALE, <i>Presidente</i>	25, 27
RICCIO PIETRO	36, 38, 39, 42

La seduta comincia alle 10,15.

DEL PENNINO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione delle proposte di legge Lospinoso Severini ed altri: Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria (379); Bonomi ed altri: Esonero dei lavoratori dal pagamento delle spese di soccombenza nei giudizi proposti dai lavoratori nei confronti degli istituti assicuratori (268).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta delle proposte di legge Lospinoso Severini ed altri: « Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria »; Bonomi ed altri: « Esonero dei lavoratori dal pagamento delle spese di soccombenza nei giudizi proposti dai lavoratori nei confronti degli istituti assicuratori ».

Come i colleghi ricordano, nella seduta precedente abbiamo iniziato la discussione sulle linee generali. Proseguiamo, dunque, nella discussione.

VI LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (GIUSTIZIA — LAVORO) — SEDUTA DEL 25 OTTOBRE 1972

MUSOTTO. Noi socialisti concordiamo pienamente con l'esigenza di approvare rapidamente il progetto al nostro esame, il quale propone la soluzione di un importante problema e che, del resto, è già stato oggetto di un lungo dibattito nelle ultime due legislature, e che è opportunamente inteso a colmare la sfasatura tra rito del lavoro e progresso tecnologico, attraverso la delineazione di un processo celere, snello e semplice.

Nella seduta precedente si era delineato il problema dell'approfondimento di un tema così importante, approfondimento che potrebbe essere pregiudicato dalla speditezza dei lavori; desidero far rilevare, però, che una lunga meditazione sul provvedimento è già stata compiuta, appunto, nelle passate legislature. Nel presentare l'attuale provvedimento, si è utilizzato tutto il lavoro compiuto nelle trascorse legislature, e quindi si può affermare che il testo oggi al nostro esame è il risultato di un notevole approfondimento. Aprire di nuovo il dibattito oggi significherebbe, probabilmente, non pervenire all'approvazione definitiva del provvedimento, il quale è frutto di una intesa realizzatasi fra tutte le parti politiche.

Nel presentare il provvedimento, abbiamo tenuto in particolare conto le osservazioni pervenute sulla identificazione dell'oggetto delle controversie; e abbiamo in modo particolare approfondito il problema dell'organizzazione del processo (utilizzando anche i risultati di una indagine conoscitiva), in modo che risultasse il più semplice possibile. Debbo dire che su questo punto le organizzazioni sindacali ci sono state di grande aiuto.

Abbiamo, infine, approfondito il problema del giudice, ed anche in questo campo ci sono stati particolarmente di aiuto i consigli ed i suggerimenti di esperti.

Pertanto tre sono stati i problemi che abbiamo dovuto affrontare, e precisamente: identificazione dell'oggetto, scelta del giudice e organizzazione del processo. Su di essi, tutti i gruppi politici hanno dato la loro adesione e il loro contributo.

Considerando il lungo processo di elaborazione che ha subito il provvedimento nel corso della passata legislatura, al momento attuale possiamo benissimo sottolineare un'esigenza di speditezza.

Vorrei ricordare che uno dei motivi centrali che ci ha guidato nella elaborazione del provvedimento oggi al nostro esame è stato quello di ricordare e riportare il rito del lavoro al diritto del lavoro, in quanto, mentre questo ultimo ha subito una profonda evolu-

zione, il rito del lavoro è rimasto ancorato ad una concezione dei rapporti di lavoro completamente diversi.

Quindi, siamo stati guidati dall'esigenza di trasferire nel campo del processo del lavoro i nuovi orientamenti che si erano affermati nel campo del diritto del lavoro. Inoltre non è da dimenticare il processo di autonomia che si sta realizzando in questo campo; infatti il diritto del lavoro tende sempre più a porsi come un diritto peculiare nell'ambito del diritto privato.

Questa maggiore autonomia potrebbe costituire un ulteriore stimolo per l'approfondimento di tutti i problemi che riguardano il rito del lavoro.

Per tutte queste ragioni, il nostro gruppo ritiene opportuno che si proceda alla rapida approvazione del provvedimento; naturalmente non ci opporremo alla presentazione di eventuali modifiche, che siano però di natura esclusivamente tecnica e tali da non snaturare la struttura del disegno di legge al nostro esame.

CASTELLI. Condivido le valutazioni espresse dall'onorevole Musotto e che tendono a rendere evidente la opportunità politica, di approvare nei modi e nelle forme abbreviate previste dal regolamento, il testo varato nel corso della passata legislatura, senza introdurre modifiche.

Siamo tutti convinti che la formulazione, cui siamo pervenuti al termine di un lungo dibattito sulla elaborazione del testo del Comitato ristretto, presieduto con grande capacità dall'onorevole Lospinoso Severini, è il frutto di un compromesso tra diverse forze politiche. Il rimettere in discussione, con lo specioso alibi di emendamenti di natura tecnica, alcune linee portanti, spingerebbe le varie forze politiche a riprendersi libertà di azione, ritardando, *sine die*, l'approvazione della riforma legislativa.

Perciò, pur con le riserve che ho formulato nel corso della precedente legislatura, darò il mio voto favorevole al provvedimento e lo darò con convinzione, ritenendo che al di là di imperfezioni che esistono in tutte le cose umane, indubbiamente presenta degli aspetti positivi e va incontro ad esigenze diffuse.

Questa adesione non mi impedisce però di formulare alcuni rilievi che stanno a monte della formulazione legislativa; chiedo scusa se ripeterò cose che alcuni onorevoli colleghi hanno già ascoltato nella passata legislatura, ma devo rinnovare l'espressione della mia diffidenza per un certo atteggiamento di tipo

VI LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (GIUSTIZIA — LAVORO) — SEDUTA DEL 25 OTTOBRE 1972

illuministico o fideistico che ritiene basti la normativa legislativa a risolvere la crisi dell'amministrazione della giustizia nel settore delle controversie di lavoro.

Vorrei ricordare a me stesso e nello stesso tempo agli onorevoli colleghi che già oggi abbiamo una normativa ispirata a principi analoghi a quelli da noi propugnati, nell'attuale codice di procedura civile, che è rimasto praticamente ineseguito. Vorrei rileggere ai colleghi gli articoli 60, 62 e 64 delle disposizioni di attuazione del codice civile:

Articolo 60. — « Gli atti di istruzione debbono essere assunti dal pretore o dal conciliatore non oltre la terza udienza successiva a quella in cui sono stati ammessi o alla comunicazione dell'ordinanza di ammissione, se questa non è stata pronunciata in udienza ».

Articolo 62. — « Il pretore o il conciliatore, quando dichiara chiusa l'istruzione, invita le parti a formulare nella stessa udienza o in una udienza successiva le conclusioni che, a norma dell'articolo 189 del codice, intendono sottoporre alla sua decisione e a procedere alla discussione della causa.

L'udienza di discussione può essere rinviata soltanto una volta, per grave impedimento dell'ufficio o delle parti da specificarsi nel provvedimento di rinvio ». *Articolo 64.* — « La sentenza è depositata in cancelleria entro quindici giorni dalla discussione ».

Come potete rilevare teoricamente tutte le cause davanti al pretore, con la semplice applicazione delle norme vigenti, dovrebbero chiudersi nello spazio di tre-quattro mesi. Bisogna evitare di illudersi sul fatto che basti ridurre i termini attuali per ottenerne l'applicazione compiendo l'errore di chi crede che, riducendo i prezzi di calmiera, si blocchi il mercato nero.

Posso citare altre norme relative ai termini; l'articolo 81 delle disposizioni di attuazione prevede che nel processo l'intervallo tra l'udienza destinata esclusivamente alla prima comparizione delle parti e la prima udienza di istruzione, e quello tra le successive udienze di istruzione, non sia « superiore a quindici giorni, salvo che per speciali circostanze, delle quali dovrà farsi menzione nel provvedimento, sia necessario un intervallo maggiore »; l'articolo 83-bis statuisce che il giudice istruttore « quando autorizza la trattazione scritta delle cause... può stabilire quale delle parti deve comunicare per prima la propria comparsa ed il termine entro il quale l'altra parte deve

rispondere »; nella prassi queste norme sono completamente disapplicate, come pure sono ignorate quelle degli articoli 115 e 120 (che fissano il deposito delle sentenze non oltre il trentesimo giorno da quello della discussione della causa).

L'evidenza di questa situazione era stata sottolineata, alcuni anni fa, dal ministro di grazia e giustizia, Reale, nella prefazione al libro *Per un nuovo processo civile*. In quella sede l'onorevole Reale faceva alcune affermazioni che ritengo esattissime e sottolineava che « non si pone in sede legislativa un problema di esonero del giudice dalle udienze di mero rinvio dal momento che le udienze di mero rinvio non sono previste dal codice né dal vigente sistema, ma ne costituiscono l'aspetto patologico nato dalla prassi; esse dovrebbero scomparire se il giudice istruttore avesse un minor numero di processi e potesse quindi esercitare attivamente il potere di direzione che gli compete sullo svolgimento del processo ». L'onorevole Reale sintetizzando alcuni giudizi espressi da magistrature e corpi universitari osservava: « Numerosi negano che i difetti rilevabili nel funzionamento del processo civile vadano riportati alla disciplina normativa e mettono in primo piano la scarsità e la cattiva utilizzazione dei mezzi e del personale, riconducendo la crisi nell'ambito del disservizio al quale occorre rimediare sul piano pratico ed amministrativo piuttosto che sul piano astratto e legislativo ». L'onorevole Reale in pratica sottolineava quanto aveva già affermato la corte d'appello di Bologna, che riteneva « la crisi non dovuta a principi razionali, ma a scarsità di mezzi e a difetto di uomini che hanno determinato abitudini nocive al retto funzionamento del sistema. Tali abitudini potrebbero essere emendate con adeguati mezzi ». Ancora più esplicita l'università di Bologna: « L'origine delle lamentate deficienze del processo civile va prevalentemente individuata nella scarsità e cattiva utilizzazione dei mezzi strumentali dai quali dipende il funzionamento del processo. La riforma del vigente codice servirebbe soprattutto ad eludere non a risolvere il problema di una efficiente amministrazione della giustizia ».

REALE, *Presidente*. Ringrazio della citazione. Debbo dire che si trattava di una polemica implicita contro coloro che sarebbero stati ancora più avversari di quanto stiamo facendo qui, perché la polemica che si è svolta in tutti questi anni, e della quale sono stato testimone in molte sedi, si imperniava sul

fatto che il nuovo codice di procedura civile, proprio introducendo quei principi della concentrazione e della oralità, aveva allungato i processi.

CASTELLI. Gliene do atto, anche perché un brano dello scritto che aveva redatto conferma quanto ella dice. Ella affermava che: « l'auspicata riforma dovrebbe svolgersi sia sul piano normativo e procedurale sia sul piano concreto ed organizzativo, in quanto una riforma della disciplina procedurale non avrebbe effetto se non si accoppia ad una adeguata revisione dell'ordinamento giudiziario e dei servizi ».

Ed è proprio questo l'elemento essenziale che desidero rimarcare, perché la serie di citazioni che ho letto non tende a configurare come inutile la normativa giuridica, che considero valida e produttiva di risultati, ma a precisare che la precaria norma procedurale è condizione necessaria ma non sufficiente per la risoluzione della crisi della giustizia. Ho voluto ricordare l'argomento in presenza del rappresentante del Ministro di grazia e giustizia, perché è di maggiore urgenza affrontare il problema della revisione dell'ordinamento giudiziario e dei servizi.

Dobbiamo avere chiaro il concetto che il codice di procedura civile è una legge strumentale, e nessuna legge strumentale è tanto cattiva da non poter essere applicata con risultati positivi da uomini preparati, mentre nessuna legge processuale è talmente buona da risolvere situazioni negative indipendentemente dalla disponibilità di mezzi organizzativi e di operatori che sappiano utilizzarli nel modo migliore.

Non possiamo rinviare la riforma dell'ordinamento giudiziario, se vogliamo un retto funzionamento della giustizia. Naturalmente sarà anche necessario disporre di un numero sufficiente di magistrati, di giudici ben preparati, dell'indispensabile personale ausiliario.

Non sono d'accordo con le valutazioni formulate dall'onorevole Reale sul numero dei magistrati. Ritengo vi sia nel nostro paese sovrabbondanza di magistrati, però, purtroppo, malamente distribuiti e questo per colpa anche del Parlamento, e non solo dell'esecutivo.

Ho qui uno studio del Ministero di grazia e giustizia che, purtroppo, risale a tre anni or sono, ma che non credo abbia perduto di attendibilità. Nella regione piemontese esistono 56 preture e 26 sezioni staccate su 1.187 comuni; cioè, in pratica, una pretura ogni 21 comuni ed ogni 63.535 abitanti.

Nel Veneto abbiamo proporzioni analoghe: 43 preture, 18 sezioni staccate, 589 comuni, cioè una pretura ogni 13,7 comuni ed ogni 89.440 abitanti. In Emilia esistono 43 preture, 31 sezioni staccate: in pratica una pretura ogni 83.318 abitanti; in Toscana una pretura ogni 91.948 abitanti; in Lombardia 62 preture e 24 sezioni staccate su 1.476 comuni, cioè una pretura ogni 21 comuni ed ogni 119.450 abitanti.

Nel Molise sono invece dislocate 22 preture su 136 comuni, quindi vi è una pretura ogni sei comuni ed ogni 16.270 abitanti; in Lucania vi sono 28 preture su 136 comuni e 23.120 abitanti ed una sezione staccata ogni 12.150 abitanti. Una situazione anomala si verifica in Calabria ed in Sardegna; nella prima regione vi sono 71 preture, 29 sezioni staccate su 408 comuni cioè, praticamente, una pretura ogni 28.184 abitanti; nella seconda una pretura ogni 28.340 abitanti. Nelle tre maggiori regioni del nord (Lombardia, Piemonte, Veneto), esistono 161 preture e nel triangolo industriale (Lombardia, Piemonte, Liguria) 144 preture, mentre nelle regioni meridionali il numero delle preture è di gran lunga superiore, quasi il doppio. In Sicilia, nella provincia di Enna, esistono 12 preture e 5 sezioni staccate su una ventina di comuni; nel circondario di Modica, non esiste un comune — su quattro — che non sia sede di pretura o di sezione staccata.

Pare quindi estremamente difficile garantire la presenza del magistrato del lavoro in tutte le preture.

Occorre richiedere un adeguato impegno da parte del Governo sul riordino delle preture, se si vuole garantire la presenza di un magistrato specializzato per il lavoro in ogni ufficio. Anche per quanto riguarda il problema dell'istituzione di un giudice, monocratico, presso i tribunali, il Governo dovrebbe presentare sollecitamente le sue conclusioni. Si tratta di un argomento discusso nella precedente legislatura e recepito in una proposta di legge, la quale però non aveva fatto molta strada. In quella sede, criticammo il principio della collegialità a tutti i costi, sostenendo che, se è pur vero che la collegialità realmente applicata riduce, come ci hanno insegnato i probabilizionisti francesi, i margini di errore, la pseudo collegialità della firma di tre ad una sentenza elaborata da uno solo importa puramente intralcio alle procedure. Vorrei invitare una volta il Governo a non lasciarsi fuorviare da prese di posizione sulla collegialità da parte di organi « collegiali ».

Tornando all'esame del testo in discussione, debbo dire che lo ritengo positivo in

ordine a tre aspetti fondamentali, e cioè: garanzia assoluta della gratuità del giudizio, sul piano fiscale; riaffermazione del principio della oralità, già contenuto nel codice di procedura civile, in pratica semplificazione di tutto l'iter processuale; possibilità di ordinanza di pagamento di somme in corso di causa. Quest'ultima è, per altro, una norma che si limita a rendere operante nelle controversie di lavoro un principio già introdotto in materia di assicurazione obbligatoria automobilistica.

Riconfermo quindi il voto positivo al provvedimento al nostro esame; l'approvazione non significa convinzione della perfezione del testo; l'altro ramo del Parlamento effettuò un riesame, che spero non sia di tipo formale, ma profondo, per assicurare completezza e organicità della proposta di legge.

Spero, però, rispetti l'impostazione di fondo, perché lo schema del nuovo processo anche se da solo è insufficiente a risolvere la crisi del settore resta una occasione di riforma che non deve essere perduta.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

LOSPINOSO SEVERINI, Relatore per la IV Commissione giustizia. Innanzitutto desidero ringraziare gli onorevoli colleghi che sono intervenuti nel dibattito per il contributo che hanno dato alla discussione.

In secondo luogo, desidero mettere in rilievo il dato più importante, e cioè che la generalità dei colleghi accettano quelli che sono i principi informatori del nuovo processo del lavoro.

Ritengo che esista la volontà di tutti di portare avanti molto celermente questo provvedimento, onde rispondere alle attese del mondo del lavoro.

È chiaro che in una materia così complessa come quella processuale si potrebbe anche arrivare al perfezionismo, però mi pare che non sia il caso di attardarsi in questo sforzo per giungere alla perfezione, anche perché, se vi sono degli elementi di ordine tecnico che debbono essere rivalutati e riesaminati, l'altro ramo del Parlamento potrà vederli. E ciò dico con l'augurio, evidentemente, che tale revisione non comporti un rivoluzionamento della legge.

Come molti colleghi hanno rilevato, questa riforma del codice processuale del lavoro, intanto può avere un risultato concreto, in

quanto affronta con decisione i problemi di fondo circa l'organizzazione dei servizi giudiziari.

Ritengo che sia molto importante rilevare, alla chiusura di questa discussione, che prima il Comitato ristretto e poi le Commissioni riunite, nella passata legislatura, si preoccuparono di questo aspetto, nel senso di ritenere che la normativa così come è stata oggi ribadita, potrebbe non produrre quei risultati che tutti noi ci auguriamo che produca, se non si affrontano quei meccanismi che sono necessari perché la normativa sia veramente efficiente.

In argomento, non sono d'accordo con quel senso di sfiducia che, attraverso i richiami dell'attuale codice di procedura civile e delle norme in esso contenute, ha prospettato il collega Castelli, perché è vero che si ripete una parte di quella normativa, però vi sono delle altre norme, sostanzialmente dirette ad impedire qualsiasi tentativo ostruzionistico delle parti. Infatti, abbiamo stabilito che nella prima udienza vi deve essere lo sbarramento per le richieste, e quindi un sistema di decadenze e preclusioni che nell'attuale codice non esiste.

REALE, Presidente. Esistevano, però non erano applicate per prassi.

LOSPINOSO SEVERINI, Relatore per la IV Commissione giustizia. Del resto, nella nostra relazione abbiamo rivolto un invito a tutti i protagonisti di questo processo che lo stesso viene affidato anche alla collaborazione e alla lealtà delle parti.

REALE, Presidente. Vorrei che da questa sede partisse un incitamento ad applicare una prassi che rispetti integralmente la legge, in quanto, in questa delicata materia di preclusioni, gli avvocati che hanno operato con il vecchio codice si potrebbero trovare in una situazione favorevole rispetto ad altri avvocati, creando così una disparità di trattamento.

LOSPINOSO SEVERINI, Relatore per la IV Commissione giustizia. In questo testo, abbiamo previsto un complesso di norme che, di per sé, certo, non sono sufficienti ad assicurare che il processo del lavoro abbia la speditezza auspicata, in quanto sono necessarie altre norme, per avviare una concreta ristrutturazione in questo campo e per spingere a una maggiore collaborazione gli attori del processo, a cominciare dal magistrato, che deve ritenere suo dovere conoscere a fondo i temi che vengono prospettati dalle parti e non

VI LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (GIUSTIZIA - LAVORO) — SEDUTA DEL 25 OTTOBRE 1972

essere assente durante tutto lo svolgimento del processo.

Ritengo che gli avvocati per primi debbano comprendere lo spirito di questo processo e cercare di dare l'avvio concreto a questa riforma che è così attesa e così necessaria.

Con questo spirito ritengo che le Commissioni riunite, nel passare all'esame dei singoli articoli, non debbano presentare emendamenti. Ci si potrebbe cioè limitare a delle osservazioni su quei punti sui quali si richiama l'attenzione del Senato per il perfezionamento tecnico.

In questo modo si arriverebbe velocemente all'approvazione del provvedimento, tanto atteso dai lavoratori.

DEL PENNINO, *Relatore per la XIII Commissione lavoro*. Esprimo il mio compiacimento per il fatto che si siano registrati larghi consensi sul provvedimento in discussione. Certamente, come è stato rilevato da più parti, vi sono ancora dei punti che dovrebbero essere riesaminati. Credo anch'io, come il collega Lospinoso Severini, che in questa fase si possa affidare tali considerazioni alla meditazione dell'altro ramo del Parlamento, che non ha avuto modo - nel corso della passata legislatura - di approfondire l'argomento nel modo con cui lo ha fatto la Camera.

In questo senso mi associo alle considerazioni fatte dall'onorevole Lospinoso Severini, e chiedo che il testo sia approvato dalle Commissioni riunite nel più breve tempo possibile.

DE' COCCI, *Sottosegretario per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo ha inteso ripresentare il testo che già raccolse l'approvazione della Camera nella passata legislatura al fine di poter utilizzare la procedura abbreviata prevista dall'articolo 107 del Regolamento approvato dalla Camera il 18 febbraio 1971; testo che è identico alla proposta di legge n. 379.

Dagli interventi che sono stati fatti, mi sembra di poter rilevare che prevalga una unanimità di consensi per l'approvazione del testo senza introdurre alcuna modifica. Del resto, le modifiche che si riterranno necessarie potranno essere sempre apportate dall'altro ramo del Parlamento.

Non mi sembra sia il caso di soffermarsi sui contenuti del provvedimento, che sono stati già egregiamente sottolineati. Si tratta di norme intese a introdurre principi fondamentali nel campo delle controversie di lavoro: gratuità del giudizio, oralità, immediatezza

delle decisioni, ordinanze per il pagamento di somme in corso di causa, eccetera. L'urgenza di una disciplina nel campo delle controversie individuali di lavoro e in materia di assistenza e di previdenza è universalmente riconosciuta proprio perché si arrivi finalmente ad evitare i fenomeni patologici che oggi causano lungaggini e inadeguatezze dei mezzi processuali.

Dopo l'emanazione dello statuto dei lavoratori e in un momento interessante della sua applicazione, in un intenso periodo - ai primi mesi della legislatura - di approvazione di importanti leggi per i lavoratori, come quelle sui miglioramenti delle pensioni, sulle integrazioni salariali e sul trattamento di disoccupazione, sull'assistenza e la previdenza per i lavoratori agricoli, con la notevole tendenza alla evoluzione nei rapporti di lavoro, è assolutamente necessario ed urgente un organico e meditato intervento in campo giurisdizionale, dove la situazione è divenuta ormai fatiscente, per un rinnovamento del processo del lavoro.

È auspicabile che il lavoro del Parlamento per la riforma del processo del lavoro possa accelerare il rinnovamento dell'intera vita giudiziaria ed in particolare del processo civile. Insistiamo particolarmente sull'aspetto strutturale, come ha sottolineato il collega Castelli, che, con la comprensione del Ministero del tesoro, esige radicali riforme con una nuova politica della spesa che preveda adeguati investimenti al fine di accrescere il numero dei magistrati e di mettere a loro disposizione locali e strumenti tecnici adeguati.

Le soluzioni, ormai mature, non possono essere rinviate, e personalmente auspico che, pur con esami critici, il presente provvedimento venga con sollecitudine approvato dalle Commissioni riunite.

Concludendo desidero ricordare che il Governo e in particolare per quanto riguarda il rappresentante del Ministero del lavoro, non può non considerare urgente la riforma del processo del lavoro, onde assicurare con adeguate strutture procedurali la sollecita attuazione giurisdizionale dei diritti dei lavoratori.

Espressione di questa consapevolezza, sono state nella scorsa legislatura, l'impegno del Governo e la collaborazione dallo stesso prestata ai lavori del Comitato ristretto. In questo medesimo spirito e con lo stesso impegno il Governo si dichiara disponibile alla Camera e soprattutto al Senato per eventuali perfezionamenti del provvedimento in esame.

VI LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (GIUSTIZIA — LAVORO) — SEDUTA DEL 25 OTTOBRE 1972

FERIOLI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Mi associo alle considerazioni formulate dal collega de' Cocci; ma vorrei soltanto rilevare la necessità di approvare il provvedimento al nostro esame al più presto.

È a tutti noto che il provvedimento che stiamo esaminando è largamente atteso dal mondo del lavoro, ed è per questo che non abbiamo ritenuto opportuno presentare in questa sede emendamenti; naturalmente, ci riserviamo di riesaminare l'intero provvedimento in occasione della discussione che avrà luogo nell'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli della proposta di legge n. 379. Do lettura dell'articolo 1.

ART. 1.

Le disposizioni di cui ai capi II e III del titolo IV del libro II del codice di procedura civile, approvato con regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443, sono abrogate e sostituite dalle seguenti:

CAPO II

DELLE CONTROVERSIE INDIVIDUALI
DI LAVORO

SEZIONE I.

DISPOSIZIONI GENERALI.

ART. 429. — (*Controversie individuali di lavoro*). — Si osservano le disposizioni del presente capo nelle controversie relative a:

1) rapporti di lavoro subordinato privato, anche se non inerenti all'esercizio di una impresa;

2) rapporti di mezzadria, di colonia parziaria, di compartecipazione agraria, nonché di affitto a coltivatore diretto, salva la competenza delle sezioni specializzate agrarie;

3) rapporti di agenzia ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato;

4) rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività economica;

5) rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici o altri rapporti di lavoro che dalla legge non sono devoluti ad altro giudice.

ART. 430. — (*Tentativo facoltativo di conciliazione*). — Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti previ-

sti dall'articolo precedente, e non ritiene di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti e accordi collettivi, può promuovere anche tramite una associazione sindacale il tentativo di conciliazione presso la commissione di conciliazione, nella cui circoscrizione si trova l'azienda o una qualsiasi dipendenza di questa, alla quale è addetto il lavoratore, o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto.

La commissione, ricevuta la richiesta, tenta la conciliazione della controversia, convocando le parti, per una riunione da tenersi non oltre dieci giorni dal ricevimento della richiesta.

Con provvedimento del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione è istituita in ogni provincia, presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, una commissione provinciale di conciliazione composta dal direttore dell'ufficio stesso o da un suo delegato, in qualità di presidente, da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei datori di lavoro e da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.

Commissioni di conciliazione possono essere istituite, con le stesse modalità e con la medesima composizione di cui al precedente comma, anche presso le sezioni zonali degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione.

Le commissioni, quando se ne ravvisi la necessità, affidano il tentativo di conciliazione a proprie sottocommissioni, presiedute dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione o da un suo delegato, che rispecchino la composizione prevista dal precedente terzo comma.

In ogni caso per la validità della riunione è necessaria la presenza del presidente e di almeno un rappresentante dei datori di lavoro e di uno dei lavoratori.

Ove la riunione della commissione non sia possibile per la mancata presenza di almeno uno dei componenti di cui al precedente comma, il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro certifica l'impossibilità di procedere al tentativo di conciliazione.

ART. 431. — (*Processo verbale di conciliazione*). — Se la conciliazione riesce, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal presidente del collegio che ha esperito il tentativo, il quale certifica l'au-

tografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.

Il processo verbale è depositato a cura delle parti o dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione nella cancelleria della pretura nella cui circoscrizione è stato formato. Il pretore, su istanza della parte interessata, accertata la regolarità formale del verbale di conciliazione, lo dichiara esecutivo con decreto.

Se il tentativo di conciliazione si è svolto in sede sindacale, il processo verbale di avvenuta conciliazione è depositato presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione a cura di una delle parti o per il tramite di un'associazione sindacale. Il direttore, o un suo delegato, accertatane la autenticità, provvede a depositarlo nella cancelleria della pretura nella cui circoscrizione è stato redatto. Il pretore, su istanza della parte interessata, accertata la regolarità formale del verbale di conciliazione, lo dichiara esecutivo con decreto.

Le opposizioni di cui agli articoli 615 e 617 che non siano fondate su fatti posteriori alla notificazione del titolo esecutivo devono essere proposte nelle forme previste dall'articolo 437 entro il termine perentorio di cinque giorni dalla notificazione del verbale in forma esecutiva con pedissequo precetto e sono istruite a norma degli articoli 438 e seguenti, di cui al paragrafo 1° della sezione II del presente capo.

ART. 432. — (Processo verbale di mancata conciliazione). — Se la conciliazione non riesce, si forma processo verbale nel quale devono essere indicati gli elementi di fatto emersi durante la discussione e le ragioni del mancato componimento.

Nel processo verbale di mancata conciliazione le parti possono indicare la soluzione, anche parziale, nella quale concordano, precisando, quando è possibile, l'ammontare del credito che spetta al lavoratore. In quest'ultimo caso il processo verbale acquista forza di titolo esecutivo, osservate le disposizioni di cui all'articolo 431. Nel caso che il tentativo di componimento non possa esperirsi per la assenza di una delle parti, gli elementi di fatto posti a base della controversia saranno inseriti nel processo verbale a cura della commissione.

L'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ha l'obbligo di rilasciare, alla parte che ne faccia richiesta, copia del verbale nel termine di cinque giorni.

ART. 434. — (Giudice competente). — Le controversie previste dall'articolo 429 sono in primo grado di competenza del pretore in funzione di giudice del lavoro.

Competente per territorio è il giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto ovvero si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto.

Tale competenza permane dopo il trasferimento dell'azienda o la cessazione di essa o della sua dipendenza, purché la domanda sia proposta entro sei mesi dal trasferimento o dalla cessazione.

Il lavoratore può convenire altresì il datore di lavoro davanti al giudice del luogo ove il convenuto ha la residenza o il domicilio e, se questi sono sconosciuti, davanti al giudice del luogo in cui il convenuto stesso ha la dimora.

ART. 436. — (Patrocinio). — In primo grado la parte può stare in giudizio personalmente quando il valore della causa non ecceda le lire 250 mila.

SEZIONE II.

DEL PROCEDIMENTO.

§ 1.

Del procedimento di primo grado.

ART. 437. — (Forma della domanda). — La domanda si propone con ricorso, il quale deve contenere:

- 1) l'indicazione del giudice;
- 2) il nome, il cognome, nonché la residenza o domicilio elettivo del ricorrente nell'ambito del territorio della Repubblica, il nome, il cognome e la residenza o domicilio o la dimora del convenuto; se ricorrente o convenuto è una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un comitato, il ricorso deve indicare la denominazione o ditta nonché la sede del ricorrente o del convenuto;
- 3) la determinazione dell'oggetto della domanda;
- 4) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda con le relative conclusioni;
- 5) l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e in particolare dei documenti che si offrono in comunicazione.

Se la parte sta in giudizio di persona, il ricorso si può anche proporre verbalmente davanti al pretore, che ne fa redigere processo verbale.

ART. 438 - (*Deposito del ricorso e decreto di fissazione dell'udienza*). — Il ricorso è depositato nella cancelleria del giudice competente insieme con i documenti in esso indicati.

Il giudice, entro cinque giorni dal deposito del ricorso, fissa, con decreto, l'udienza di discussione, alla quale le parti sono tenute a comparire personalmente.

Tra il giorno del deposito del ricorso e l'udienza di discussione non devono decorrere più di quaranta giorni.

Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato al convenuto, a cura dell'ufficio, entro cinque giorni dalla data di pronuncia del decreto. Quest'ultimo, nello stesso termine, deve altresì essere comunicato all'attore.

Tra la data di notificazione al convenuto e quella dell'udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di venticinque giorni.

Il termine di cui al comma precedente è elevato a quaranta giorni e quello di cui al terzo comma è elevato a sessanta giorni nel caso in cui la notificazione prevista dal quarto comma debba effettuarsi all'estero.

ART. 438-bis. - (*Costituzione del convenuto*). — Il convenuto deve costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza, dichiarando la residenza o eleggendo domicilio nel comune in cui ha sede il giudice adito.

La costituzione del convenuto si effettua mediante deposito in cancelleria di una memoria difensiva, nella quale devono essere proposte, a pena di decadenza, le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio.

Nella stessa memoria il convenuto deve prendere posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda, proporre tutte le sue difese in fatto e in diritto, ed indicare specificamente i mezzi di prova dei quali intende avvalersi ed in particolare i documenti che deve contestualmente depositare, a pena di decadenza.

ART. 438-ter. - (*Notificazione della domanda riconvenzionale*). — La memoria difensiva deve essere notificata all'attore, a cura dell'uffi-

cio, almeno cinque giorni prima dell'udienza.

Il convenuto che abbia proposto una domanda riconvenzionale a norma del secondo comma dell'articolo precedente deve, con istanza contenuta nella stessa memoria, a pena di decadenza dalla riconvenzionale medesima, chiedere al giudice che, a modifica del decreto di cui al precedente articolo 438, secondo comma, pronunci un nuovo decreto per la fissazione dell'udienza. Il decreto deve essere notificato all'attore, a cura dell'ufficio, unitamente alla memoria difensiva, entro cinque giorni dalla data in cui è stato pronunciato.

Tra la data di notificazione all'attore del decreto pronunciato a norma del comma precedente e quella dell'udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di quindici giorni.

ART. 438-quater. - (*Intervento volontario*). — Salvo che sia effettuato per l'integrazione necessaria del contraddittorio, l'intervento del terzo ai sensi dell'articolo 105 non può aver luogo oltre il termine stabilito per la costituzione del convenuto, con le modalità previste dagli articoli 437 e 438-bis in quanto applicabili.

ART. 439. - (*Udienza di discussione della causa*). — Nell'udienza fissata per la discussione della causa il giudice interroga liberamente le parti presenti e tenta la conciliazione della lite. La mancata comparizione delle parti costituisce comportamento valutabile dal giudice ai fini della decisione. Le parti possono, se ricorrono gravi motivi, modificare le domande, eccezioni e conclusioni già formulate, previa autorizzazione del giudice.

Il datore di lavoro ha facoltà di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale, il quale deve essere a conoscenza dei fatti della causa. La procura deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve conferire al procuratore il potere di conciliare o transigere la controversia. La mancata conoscenza, senza gravi ragioni, dei fatti della causa da parte del procuratore è valutata dal giudice ai fini della decisione.

Il verbale di conciliazione ha efficacia di titolo esecutivo.

Se la conciliazione non riesce e il giudice ritiene la causa matura per la decisione, o se sorgono questioni attinenti alla giurisdizione o alla competenza o ad altre pregiudiziali la cui decisione può definire il giudizio, il giudice invita le parti alla discussione

VI LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (GIUSTIZIA - LAVORO) — SEDUTA DEL 25 OTTOBRE 1972

e pronuncia sentenza parziale o definitiva, dando lettura del dispositivo.

Nella stessa udienza ammette i mezzi di prova già proposti dalle parti e quelli che le parti non abbiano potuto proporre prima, se ritiene che siano rilevanti, disponendo, con ordinanza resa nell'udienza, per la loro immediata assunzione.

Qualora ciò non sia possibile, fissa altra udienza, non oltre dieci giorni dalla prima, concedendo alle parti, ove ricorrano giusti motivi, un termine perentorio non superiore a cinque giorni prima dell'udienza di rinvio per il deposito in cancelleria di note difensive.

L'assunzione delle prove deve essere esaurita nella stessa udienza o, in caso di necessità, in udienza da tenersi nei giorni feriali immediatamente successivi.

Nel caso di chiamata in causa a norma degli articoli 102, secondo comma, 106 e 107, il giudice fissa una nuova udienza e dispone che, entro cinque giorni, siano notificati al terzo il provvedimento nonché il ricorso introduttivo e l'atto di costituzione del convenuto, osservati i termini di cui all'articolo 438, terzo, quinto e sesto comma. Il termine massimo entro il quale deve tenersi la nuova udienza decorre dalla pronuncia del provvedimento di fissazione.

Il terzo chiamato deve costituirsi non meno di dieci giorni prima dell'udienza fissata, depositando la propria memoria a norma dell'articolo 438-bis.

A tutte le notificazioni e comunicazioni occorrenti provvede l'ufficio.

Le udienze di mero rinvio sono vietate.

ART. 439-bis. — (*Poteri istruttori del giudice*). — Il giudice indica alle parti in ogni momento le irregolarità degli atti e dei documenti che possono essere sanate assegnando un termine per provvedervi, salvo gli eventuali diritti quesiti.

Può altresì disporre d'ufficio in qualsiasi momento l'ammissione di ogni mezzo di prova, anche fuori dei limiti stabiliti dal codice civile. Si osservano le disposizioni dei commi sesto e settimo dell'articolo 439.

Dispone, su istanza di parte, l'accesso sul luogo di lavoro, purché necessario al fine dell'accertamento dei fatti, e dispone altresì, se ne ravvisa l'utilità, l'esame dei testimoni sul luogo stesso.

Il giudice, ove lo ritenga necessario, può ordinare la comparizione, per interrogarle liberamente sui fatti della causa, anche di

quelle persone che siano incapaci di testimoniare a norma dell'articolo 246 o a cui sia vietato a norma dell'articolo 247.

ART. 439-ter. — (*Registrazione su nastro*). — Il giudice può autorizzare la sostituzione della verbalizzazione da parte del cancelliere con la registrazione su nastro delle deposizioni di testi e delle audizioni delle parti o di consulenti.

ART. 440. — (*Ordinanze per il pagamento di somme*). — Il giudice, su istanza di parte, in ogni stato del giudizio, dispone con ordinanza il pagamento delle somme non contestate.

Eguale, in ogni stato del giudizio, il giudice può, su istanza del lavoratore, disporre con ordinanza il pagamento di una somma a titolo provvisorio quando ritenga il diritto accertato e nei limiti della quantità per cui ritiene già raggiunta la prova.

Le ordinanze di cui ai commi precedenti costituiscono titolo esecutivo.

L'ordinanza di cui al secondo comma è impugnabile o revocabile soltanto con la sentenza che decide la causa.

ART. 441. — (*Assistenza del consulente tecnico*). — Se la natura della controversia lo richiede, il giudice, in qualsiasi momento, nomina uno o più consulenti tecnici, scelti in albi speciali, a norma dell'articolo 61. A tal fine il giudice può disporre ai sensi del sesto comma dell'articolo 439.

Il consulente può essere autorizzato a riferire verbalmente ed in tal caso le sue dichiarazioni sono integralmente raccolte a verbale, salvo quanto previsto dal precedente articolo 439-ter.

Se il consulente chiede di presentare relazione scritta, il giudice fissa un termine non superiore a venti giorni, non prorogabile, rinviando la trattazione ad altra udienza.

ART. 443. — (*Richiesta di parere alle associazioni sindacali*). — Su istanza di parte, la associazione sindacale indicata dalla stessa ha facoltà di rendere in giudizio, tramite un suo rappresentante, parere orale o scritto.

Tale parere può essere reso anche nel luogo di lavoro ove sia stato disposto l'accesso ai sensi del terzo comma dell'articolo 439-bis.

A tal fine, il giudice può disporre ai sensi del sesto comma dell'articolo 439.

Il giudice può richiedere d'ufficio il parere di cui al primo comma.

ART. 445. — (*Passaggio dal rito ordinario al rito speciale*). — Il pretore, quando rileva che una causa promossa nelle forme ordinarie riguarda uno dei rapporti previsti dall'articolo 429, fissa con ordinanza l'udienza di cui all'articolo 439 e il termine perentorio entro il quale le parti dovranno provvedere all'eventuale integrazione degli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti in cancelleria.

Nell'udienza come sopra fissata provvede a norma degli articoli che precedono.

ART. 446. — (*Passaggio dal rito speciale al rito ordinario*). — Il pretore, quando rileva che una causa promossa nelle forme stabilite dal presente capo riguarda un rapporto diverso da quelli previsti dall'articolo 429, se la causa stessa rientra nella sua competenza dispone che gli atti siano messi in regola con le disposizioni tributarie, altrimenti la rimette al giudice competente, fissando un termine perentorio non superiore a trenta giorni per la riassunzione con il rito ordinario.

In tal caso le prove acquisite durante lo stato di rito speciale avranno l'efficacia consentita dalle norme ordinarie.

ART. 446-bis. — (*Incompetenza del giudice*). — Quando una causa relativa ai rapporti di cui all'articolo 429 sia stata proposta a giudice incompetente, l'incompetenza può essere eccepita dal convenuto soltanto nella memoria difensiva di cui all'articolo 438-bis ovvero rilevata d'ufficio dal giudice non oltre l'udienza di cui all'articolo 439.

Quando l'incompetenza sia stata eccepita o rilevata ai sensi del comma precedente, il giudice rimette la causa al pretore in funzione di giudice del lavoro, fissando un termine perentorio non superiore a trenta giorni per la riassunzione con rito speciale.

ART. 448. — (*Pronuncia della sentenza*). — Sentiti i difensori delle parti, il giudice nella stessa udienza pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio, dando lettura del dispositivo.

Se il giudice lo ritiene necessario, su richiesta delle parti, concede alle stesse un termine non superiore a cinque giorni per il deposito di note difensive, rinviando la causa all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine suddetto, per la discussione e la pronuncia della sentenza.

Il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro

per crediti di lavoro, deve applicare il saggio di interesse annuo del 10 per cento e determinare la svalutazione monetaria del credito condannando al pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto.

ART. 448-bis. — (*Deposito della sentenza*). — La sentenza deve essere depositata in cancelleria entro quindici giorni dalla pronuncia. Il cancelliere ne dà immediata comunicazione alle parti.

ART. 448-ter. — (*Esecutorietà della sentenza*). — Le sentenze che pronunciano condanna a favore del lavoratore per crediti derivanti dai rapporti di cui all'articolo 429 sono provvisoriamente esecutive.

All'esecuzione si può procedere con la sola copia del dispositivo, in pendenza del termine per il deposito della sentenza.

Il giudice di appello può disporre con ordinanza non impugnabile che l'esecuzione sia sospesa quando dalla stessa possa derivare all'altra parte grave ed irreparabile danno.

La sospensione disposta a norma del comma precedente può essere anche parziale e, in ogni caso, l'esecuzione provvisoria resta autorizzata fino alla somma di lire 500 mila.

ART. 448-quater. — (*Valutazione presuntiva delle prestazioni*). — Quando sia certo il diritto ma non sia possibile determinare la somma dovuta, il giudice la liquida con valutazione equitativa.

§ 2.

Delle impugnazioni.

ART. 450. — (*Giudice d'appello*). — L'appello contro le sentenze pronunciate nei processi relativi alle controversie previste nell'articolo 429 deve essere proposto con ricorso davanti al tribunale territorialmente competente in funzione di giudice del lavoro.

Il ricorso deve contenere l'esposizione sommaria dei fatti e i motivi specifici dell'impugnazione, nonché le indicazioni prescritte dall'articolo 437.

ART. 450-bis. — (*Deposito del ricorso in appello*). — Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria del tribunale entro venti giorni dalla notificazione della sentenza, oppure entro quaranta giorni nel caso in cui la notificazione abbia dovuto effettuarsi all'estero.

VI LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (GIUSTIZIA - LAVORO) — SEDUTA DEL 25 OTTOBRE 1972

ART. 450-ter. — (*Decreto del presidente*). — Il presidente del tribunale entro cinque giorni nomina il giudice relatore e fissa, non oltre quaranta giorni dalla data del deposito del ricorso, l'udienza di discussione dinanzi al collegio.

L'ufficio, nei cinque giorni successivi al deposito del decreto, provvede alla comunicazione dello stesso all'appellante ed alla notificazione del ricorso e del decreto all'appellato.

Tra la data di notificazione all'appellato e quella dell'udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni.

Nel caso in cui la notificazione prevista dal secondo comma debba effettuarsi all'estero, i termini di cui al primo e al terzo comma sono elevati, rispettivamente, a sessanta e quaranta giorni.

ART. 450-quater. — (*Costituzione dell'appellato e appello incidentale*). — L'appellato deve costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza.

La costituzione dell'appellato si effettua mediante deposito in cancelleria del fascicolo e di una memoria difensiva, nella quale deve essere contenuta dettagliata esposizione di tutte le sue difese.

Se propone appello incidentale, l'appellato deve esporre nella stessa memoria i motivi specifici su cui fonda l'impugnazione. L'appello incidentale deve essere proposto, a pena di decadenza, nella memoria di costituzione, da notificarsi alla controparte almeno cinque giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'articolo precedente.

Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 438-bis.

ART. 450-quinquies. — (*Udienza di discussione*). — Nell'udienza il giudice incaricato fa la relazione orale della causa. Il collegio, sentiti i difensori delle parti, pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo nella stessa udienza.

Non sono ammesse nuove domande ed eccezioni, né sono ammessi nuovi mezzi di prova, tranne il giuramento estimatorio, salvo che il collegio, anche d'ufficio, li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa. È salva la facoltà delle parti di deferire il giuramento decisorio in qualsiasi momento della causa.

Qualora ammetta le nuove prove, il collegio fissa, entro venti giorni, l'udienza nella quale esse debbono essere assunte e deve essere pronunciata la sentenza. In tal caso il

collegio con la stessa ordinanza può adottare i provvedimenti di cui all'articolo 440.

Sono applicabili le disposizioni di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 448.

ART. 450-sexies. — (*Deposito della sentenza di appello*). — Il deposito della sentenza di appello è effettuato con l'osservanza delle norme di cui all'articolo 448-bis.

Si applica il disposto del secondo comma dell'articolo 448-ter.

ART. 451. — (*Cambiamento del rito in appello*). — Il tribunale, se ritiene che il procedimento in primo grado non si sia svolto secondo il rito prescritto, procede a norma degli articoli 445 e 446.

ART. 452. — (*Appellabilità delle sentenze*). — Sono inappellabili le sentenze che hanno deciso una controversia di valore non superiore a lire 50 mila.

ART. 453. — (*Consulente tecnico in appello*). — Quando l'appello riguarda decisioni fondate su accertamenti compiuti da consulenti tecnici, il collegio, nell'udienza di cui al primo comma dell'articolo 450-quinquies, può nominare un consulente tecnico rinviando ad altra udienza non oltre trenta giorni. In tal caso con la stessa ordinanza può adottare i provvedimenti di cui all'articolo 440.

Il consulente deve depositare il proprio parere almeno dieci giorni prima della nuova udienza.

ART. 454. — (*Ricorso per cassazione*). — Contro le sentenze pronunciate secondo il rito speciale, si può proporre ricorso per cassazione a norma dell'articolo 360 anche per violazione o falsa applicazione delle disposizioni dei contratti ed accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all'articolo 429.

CAPO III

DELLE CONTROVERSIE IN MATERIA DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA OBBLIGATORIE

ART. 459. — (*Controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie*). — Nei procedimenti relativi a controversie derivanti dall'applicazione delle norme riguardanti le assicurazioni sociali, gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali, gli assegni

familiari nonchè ogni altra forma di previdenza e di assistenza obbligatorie inerenti ai rapporti indicati nell'articolo 429, si osservano le disposizioni di cui al capo secondo di questo titolo.

Anche per le controversie relative alla inosservanza degli obblighi di assistenza e di previdenza derivanti da contratti e accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all'articolo 429, si osservano le disposizioni di cui al capo secondo di questo titolo.

ART. 460. — (*Rilevanza del procedimento amministrativo*). — La domanda relativa alle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie di cui al primo comma dell'articolo 459 non è procedibile se non quando siano esauriti i procedimenti prescritti dalle leggi speciali per la composizione in sede amministrativa o siano decorsi i termini ivi fissati per il compimento dei procedimenti stessi o siano, comunque, decorsi 180 giorni dalla data in cui è stato proposto il ricorso amministrativo.

Se il giudice nella prima udienza di discussione rileva l'improcedibilità della domanda a norma del comma precedente, sospende il giudizio e fissa all'attore un termine perentorio di sessanta giorni per la presentazione del ricorso in sede amministrativa.

Il processo deve essere riassunto, a cura dell'attore, nel termine perentorio di 180 giorni che decorre dalla cessazione della causa della sospensione.

ART. 461. — (*Giudice competente*). — Le controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie indicate nell'articolo 459 sono di competenza del pretore, in funzione di giudice del lavoro, che ha sede nel capoluogo del circondario del tribunale.

Se la controversia in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali riguarda gli addetti alla navigazione marittima o alla pesca marittima, è competente il pretore, in funzione di giudice del lavoro, del luogo in cui ha sede l'ufficio del porto di iscrizione della nave.

Per le controversie relative agli obblighi dei datori di lavoro e all'applicazione delle sanzioni civili per l'inadempimento di tali obblighi, è competente il pretore, in funzione di giudice del lavoro, del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente.

ART. 463. — (*Consulente tecnico*). — Nei processi regolati nel presente capo, relativi a domande di prestazioni previdenziali o assi-

stenziali che richiedano accertamenti tecnici, il giudice nomina uno o più consulenti tecnici scelti in appositi albi, ai sensi dell'articolo 441.

ART. 463-bis. — (*Patronati di assistenza*). — I patronati di assistenza legalmente riconosciuti possono, su istanza dell'assistito, in ogni grado del giudizio, rendere un parere orale o scritto nella forma di cui all'articolo 443.

ART. 464-bis. — (*Esecuzione provvisoria*). — Le sentenze pronunciate nei giudizi relativi alle controversie di cui all'articolo 459 sono provvisoriamente esecutive.

Si applica il disposto dell'articolo 448-ter.

ART. 465. — (*Appello*). — L'appello contro le sentenze pronunciate nelle controversie previste nell'articolo 459 si propone nelle forme e nei modi di cui al capo secondo di questo titolo.

Desidero far presente agli onorevoli colleghi che ritengo sia opportuno che gli emendamenti presentati all'articolo 1, il quale abroga e sostituisce le disposizioni di cui al capo II e III del titolo IV del libro II del codice di procedura civile, siano riferiti ai singoli articoli del codice che l'articolo 1 prende in considerazione.

MAZZOLA. Desidero formulare alcune osservazioni che, in rapporto alle considerazioni espresse dagli onorevoli relatori e dal rappresentante del Governo, non tradurrò in emendamenti. Precisamente, vorrei lasciare agli atti, seguendo una prassi che è stata adottata in Commissione giustizia in rapporto al diritto di famiglia, una osservazione in ordine al problema relativo alla competenza delle sezioni specializzate agrarie, che ritengo debbano essere abolite, in quanto creerebbero — a mio avviso — questioni pregiudiziali di competenze che si risolverebbe in una serie di possibili cavilli in ordine alla competenza stessa e quindi renderebbero più lento il procedimento.

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore per la IV Commissione giustizia*. Vorrei far rilevare che questo problema è stato ampiamente discusso nella passata legislatura; pertanto, ora ribadiamo il concetto di limitare questo nuovo rito agli specifici rapporti di lavoro, senza allargarlo ad altri e diversi rapporti, del tipo di quelli di cui sono investite le sezioni specia-

VI LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (GIUSTIZIA — LAVORO) — SEDUTA DEL 25 OTTOBRE 1972

lizzate in parola. Pertanto abbiamo ritenuto opportuno di lasciare salve le competenze delle sezioni speciali agrarie.

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per lavoro e la previdenza sociale*. Mi rimetto alle osservazioni che sono state formulate dall'onorevole relatore.

PRESIDENTE. L'onorevole Pietro Riccio ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il n. 2 dell'articolo 429 con il seguente: « I rapporti di mezzadria, di colonia parziaria, di compartecipazione agraria, nonché di affitto a coltivatore diretto. Cessa la competenza delle sezioni specializzate agrarie ».

RICCIO PIETRO. Per le prevalenti ragioni che sono state qui sostenute dalla maggioranza ritiro l'emendamento pur essendo convinto della sua fondatezza.

PRESIDENTE. Gli onorevoli di Nardo e de Vidovich hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il comma quinto dell'articolo 429.

DI NARDO. L'emendamento tende ad eliminare una ipotesi di confusione che potrebbe verificarsi nell'applicarsi di tale norma. È pacifico che molti lavoratori preferiscono trattare la loro controversia innanzi al magistrato ordinario e non a quello del Consiglio di Stato. È pur vero che, in tema di dipendenti da enti pubblici che non hanno prevalente attività economica, il dipendente ha assai spesso interesse ad una sentenza dichiaratoria del proprio status per la quale è più idoneo, sì come è, la statuizione del Consiglio di Stato.

PRESIDENTE. Gli onorevoli di Nardo e de Vidovich hanno presentato il seguente emendamento:

Aggiungere, al primo comma, dell'articolo 434, dopo la parola « pretore » le altre « che ha sede nel capoluogo del circondario del tribunale ».

DI NARDO. Questo emendamento tende a risolvere il problema che l'onorevole Castelli ha sollevato circa le competenze dei pretori in funzione di giudici del lavoro. Mi permetto quindi di sollecitare l'approvazione dell'emendamento stesso.

PRESIDENTE. Gli onorevoli di Nardo e de Vidovich hanno presentato il seguente emendamento:

Aggiungere il seguente comma all'articolo 434: « Sono nulle e prive di efficacia giuridica le clausole convenzionali derogative di competenza per territorio o comunque limitatrici della precedente ipotesi ».

DI NARDO. Se si ritiene a presupposto di indirizzo che il lavoratore, anche all'inizio del suo rapporto con il datore di lavoro, può essere per necessità succube di questi, ciò può manifestarsi *ad usum* anche nell'esprimersi un patto derogativo della competenza per territorio. Con questo emendamento si tende a far sì che la competenza non sia derogabile convenzionalmente.

PRESIDENTE. Gli onorevoli di Nardo e de Vidovich hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire il terzo comma dell'articolo 538, alla parola « quaranta » l'altra « sessanta ».

DI NARDO. Ritengo che il termine previsto non permetta la rigorosa osservanza della norma.

PRESIDENTE. Gli onorevoli di Nardo e de Vidovich hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire, al quarto comma dell'articolo 438, alle parole « a cura dell'ufficio, entro cinque giorni » le altre « a cura di parte entro quindici giorni ».

DI NARDO. Non ritengo che l'ufficio sia in grado di notificare il ricorso in tempo, quindi avremmo un accavallarsi delle notifiche.

PRESIDENTE. Gli onorevoli di Nardo e de Vidovich hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere al quinto comma dell'articolo 438, le seguenti parole: « Quest'ultimo, nello stesso termine, deve altresì essere comunicato all'attore ».

DI NARDO. Ritengo superfluo illustrare l'emendamento.

PRESIDENTE. Gli onorevoli di Nardo e de Vidovich hanno presentato il seguente emendamento:

Al primo comma dell'articolo 438-bis, sostituire, alle parole « almeno dieci giorni prima della udienza » le altre « alla prima udienza ».

VI LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (GIUSTIZIA — LAVORO) — SEDUTA DEL 25 OTTOBRE 1972

DI NARDO. Se non si approvasse questo emendamento si verrebbe a costituire una illogica disparità di trattamento tra le parti.

PRESIDENTE. Gli onorevoli di Nardo e de Vidovich hanno presentato i seguenti emendamenti:

Al secondo comma dell'articolo 438-bis, sopprimere le seguenti parole: « a pena di decadenza ».

Al terzo comma dell'articolo 438-bis sopprimere le seguenti parole: « a pena di decadenza ».

Gli onorevoli di Nardo e de Vidovich hanno presentato il seguente emendamento:

Al quinto comma dell'articolo 439, sopprimere le seguenti parole: « dando lettura del dispositivo ».

DI NARDO. Ritengo che non sia opportuno dare conclamata pubblicità al dispositivo.

PRESIDENTE. Gli onorevoli di Nardo e de il seguente emendamento:

Al sesto comma dell'articolo 439, sopprimere la parola « perentorio ».

Gli onorevoli di Nardo e de Vidovich hanno presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma dell'articolo 440, sopprimere le seguenti parole: « in ogni stato del giudizio ».

Gli onorevoli di Nardo e de Vidovich hanno presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma dell'articolo 440, sostituire alla parola « ordinanza » l'altra « sentenza ».

Gli onorevoli di Nardo e de Vidovich hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il terzo comma dell'articolo 440.

Gli onorevoli di Nardo e de Vidovich hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il quarto comma dell'articolo 440.

Gli onorevoli di Nardo e de Vidovich hanno presentato il seguente emendamento:

Al primo comma dell'articolo 443, sopprimere la parola « orale ».

DI NARDO. Sono del parere che l'associazione sindacale debba assumere le responsabilità di ciò che afferma, e pertanto è necessario acquisire attraverso una comunicazione scritta, tutto quanto viene affermato da esse circa il processo.

PRESIDENTE. Gli onorevoli di Nardo e de Vidovich hanno presentato il seguente emendamento:

Al primo comma dell'articolo 446-bis, sostituire alle parole « soltanto nella memoria difensiva di cui all'articolo 438-bis ovvero rilevata d'ufficio dal giudice non oltre l'udienza di cui all'articolo 439 » le altre « fino alla prima udienza ».

L'onorevole di Nardo ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma dell'articolo 448, sopprimere le seguenti parole: « dando lettura del dispositivo ».

L'onorevole di Nardo ha presentato il seguente emendamento:

Al terzo comma dell'articolo 448, sostituire alla parola « dieci » l'altra « sette ».

DI NARDO. Ritengo che il dieci per cento costituisca non un tasso di interesse ma una penalità, è pertanto sono contrario.

PRESIDENTE. Gli onorevoli di Nardo e de Vidovich hanno presentato i seguenti emendamenti:

All'articolo 448-ter, sostituire, al primo comma, la parola « sono » con le altre « possono essere dichiarati in tutto o in parte ».

Sopprimere il secondo comma dell'articolo 448-ter.

DI NARDO. Si tratta di emendamenti che si illustrano da sé.

PRESIDENTE. Gli onorevoli di Nardo e de Vidovich hanno presentato il seguente emendamento:

Al primo comma dell'articolo 450, sostituire la parola « tribunale » con le altre « corte d'appello, sezione di magistratura del lavoro ».

DI NARDO. Sono del parere di non eliminare la competenza esclusiva che ha in questo campo la Corte d'appello poiché penso che le sentenze della Corte d'appello (Magistratura del lavoro) possano significare una più coerente, se non più costante, giurisprudenza.

VI LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (GIUSTIZIA — LAVORO) — SEDUTA DEL 25 OTTOBRE 1972

PRESIDENTE. Gli onorevoli di Nardo e de Vidovich hanno presentato il seguente emendamento:

All'articolo 450-bis, sostituire la parola « venti » con « trenta », e sostituire la parola « quaranta » con « cinquanta ».

DI NARDO. Propongo questa sostituzione per delle ragioni obiettive, onde evitare aggravio di lavoro alle cancellerie.

PRESIDENTE. Gli onorevoli di Nardo e de Vidovich hanno presentato il seguente emendamento:

All'articolo 450-quater, sostituire, al primo comma, le parole « almeno dieci giorni prima dell'udienza » con le altre « alla prima udienza ».

DI NARDO. Si tratta di un emendamento che si illustra da sé.

PRESIDENTE. Gli onorevoli di Nardo e de Vidovich hanno presentato il seguente emendamento:

All'articolo 450-quinquies, sopprimere, al primo comma, le parole « dando lettura del dispositivo della stessa udienza ».

DI NARDO. Anche questo è un emendamento che si illustra da sé.

PRESIDENTE. Vorrei chiedere un chiarimento. Non mi sembra molto chiara la formulazione dell'articolo 439, dove viene stabilito che prima dell'udienza le parti possono modificare, se ricorrono gravi motivi, le domande, eccezioni e conclusioni già formulate. Mi sembra che in questo modo vengano a cadere quelle norme di decadenza prescritte dall'articolo 438-bis. Ritengo giusto questo principio, ma nello stesso tempo credo che sia mal formulato.

Vorrei chiedere ai relatori un chiarimento anche per quanto riguarda l'articolo 446-bis il quale stabilisce che l'incompetenza del giudice può essere eccepita dal convenuto soltanto nella memoria difensiva. Il problema non dovrebbe essere di competenza per territorio, perché si dice che l'incompetenza può essere rilevata anche d'ufficio; quindi si deve pensare ad una incompetenza per materia, non esistendo l'incompetenza per valore. Occorre quindi dire che non si tratta della competenza territoriale, altrimenti cadiamo in contraddizione.

All'articolo 450 il collega di Nardo ritiene che l'appello va proposto con ricorso davanti

alle corti d'appello territorialmente competenti. A questo proposito vorrei far rilevare che non si tratta di una competenza territoriale, in quanto è una competenza funzionale; pertanto sarebbe opportuno un ulteriore chiarimento.

Infine è da rilevare una questione piuttosto importante e sulla quale sarebbe opportuno un chiarimento di fondo, oppure demandare al Senato il compito di provvedere in proposito. Mi riferisco all'articolo 454 che recita: « Contro le sentenze pronunciate secondo il rito speciale, si può proporre ricorso per cassazione a norma dell'articolo 360 anche per violazione o falsa applicazione delle disposizioni dei contratti ed accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all'articolo 429 ».

A questo proposito vorrei ricordare che in passato ci fu una giurisprudenza costante della Cassazione che non ammetteva i ricorsi per violazione delle disposizioni dei contratti collettivi; successivamente, questa impostazione è stata più o meno superata, ed ora giustamente si dice che si può proporre ricorso per Cassazione anche per violazioni di questo tipo. Però, dalla legislazione attuale non sono presenti i contratti collettivi di lavoro, e ancora è da rilevare che in questo modo si fa del giudice di Cassazione un giudice che di fatto giudica in una materia tipicamente di diritto privato.

PRESIDENTE. L'onorevole Riccio Pietro ha presentato il seguente emendamento:

Al quinto comma dell'articolo 431, sopprimere le parole « con pedissequo precetto ».

RICCIO PIETRO. Ritengo che questo emendamento sia utile al fine di porre termine alle liti.

PRESIDENTE. L'onorevole Riccio Pietro ha presentato il seguente emendamento interamente sostitutivo:

All'articolo 434, sostituire il quarto comma con il seguente:

« È territorialmente competente altresì il giudice del luogo ove il convenuto ha la residenza o il domicilio e, se questi sono sconosciuti, davanti al giudice del luogo in cui il convenuto stesso ha la dimora ».

RICCIO PIETRO. Non vedo per quale motivo non dovrebbero valere le disposizioni previste all'articolo 461, dal momento che queste controversie sono sostanzialmente analoghe a quelle di assistenza e di previdenza. In questo

VI LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (GIUSTIZIA — LAVORO) — SEDUTA DEL 25 OTTOBRE 1972

modo si avrebbe il vantaggio della maggiore specializzazione del giudice che ha sede nel capoluogo del circondario del tribunale.

PRESIDENTE. L'onorevole Riccio Pietro ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 436.

RICCIO PIETRO. In questo modo il magistrato diventa l'avvocato di una delle parti, e questo non si può condividere assolutamente.

PRESIDENTE. L'onorevole Riccio Pietro ha presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma dell'articolo 437, sostituire alle parole « del territorio della Repubblica » le altre « del comune dove ha sede il giudice adito ».

RICCIO PIETRO. Ritengo che questo emendamento renderebbe più snello e semplice il lavoro degli uffici preposti a questo servizio.

PRESIDENTE. L'onorevole Riccio Pietro ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'ultimo comma dell'articolo 437.

L'onorevole Riccio Pietro ha presentato il seguente emendamento:

Al terzo comma dell'articolo 438, sopprimere le seguenti parole: « a pena di decadenza ».

RICCIO PIETRO. Riteniamo che questa dizione potrebbe creare delle disparità.

PRESIDENTE. L'onorevole Riccio Pietro ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma dell'articolo 438, sopprimere le seguenti parole: « previa autorizzazione del giudice ».

RICCIO PIETRO. Ritengo sia opportuno sopprimere quella dizione, in quanto non si capisce bene se questa autorizzazione sia rimessa alla mera discrezionalità oppure all'arbitrio del giudice.

PRESIDENTE. L'onorevole Riccio Pietro ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il primo, il secondo e il quarto comma dell'articolo 439-bis.

RICCIO PIETRO. L'emendamento tende a dare certezza di diritto.

PRESIDENTE. L'onorevole Riccio Pietro ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il secondo comma dell'articolo 440.

RICCIO PIETRO. Propongo la soppressione di questa norma poiché nella pratica non ha dato risultati soddisfacenti.

PRESIDENTE. L'onorevole Riccio Pietro ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 443.

RICCIO PIETRO. Propongo la soppressione di questo articolo per evitare la possibilità di squilibri tra le associazioni sindacali.

PRESIDENTE. L'onorevole Riccio Pietro ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 446-bis, sostituire il primo comma con il seguente: « La incompetenza per materia e territorio può essere eccepita o rilevata d'ufficio non oltre la udienza di cui all'articolo 439 ».

RICCIO PIETRO. Si tratta di un emendamento che si illustra da sé.

PRESIDENTE. L'onorevole Riccio Pietro ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'ultimo comma dell'articolo 448.

RICCIO PIETRO. Personalmente non trovo formulata bene la norma in questione; in ogni caso, sarei dell'opinione di stabilire il saggio di interesse al 5 per cento invece che al 10 per cento.

PRESIDENTE. L'onorevole Riccio Pietro ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 448-ter, sostituire il secondo comma con il seguente: « Alla esecuzione si può procedere con la sola copia del dispositivo non appena eseguita la comunicazione di cui all'articolo precedente ».

RICCIO PIETRO. Propongo una nuova formulazione nel senso di chiarire meglio la norma in questione. Chiedo che si faccia parte diligente lo stesso debitore condannato, affinché questa diligenza possa veramente attuarsi quanto meno con l'avvenuto deposito della sentenza e con la comunicazione fatta a lui; che questa sentenza, nella parte della motivazione, è stata veramente depositata.

VI LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (GIUSTIZIA — LAVORO) — SEDUTA DEL 25 OTTOBRE 1972

Per concludere desidero dire che, per le preminenti ragioni politiche che sono state qui sostenute dalla maggioranza, non insisto per la votazione di tutti i miei emendamenti.

PRESIDENTE. Gli onorevoli de Vidovich e di Nardo hanno presentato, al primo comma dell'articolo 460 del codice di procedura civile, il seguente emendamento:

Sostituire alle parole « non è procedibile se non quando » le altre « è procedibile ancorché non ».

DE VIDOVICH. L'articolo, nel testo così come è formulato, prevede che il pensionato che si vede negare un suo diritto debba svolgere preliminarmente tutte le azioni davanti in sede amministrativa: cioè, davanti a quelle commissioni amministrative che non sempre — per lo meno non in tutte le province — danno garanzia di serietà e di continuità. Per questi motivi ho ritenuto opportuno presentare l'emendamento testè letto.

PRESIDENTE. L'onorevole di Nardo ha presentato, il seguente emendamento aggiuntivo:

Dopo il primo comma dell'articolo 461, aggiungere il seguente comma:

« Gli enti previdenziali ed assistenziali sono obbligati agli stessi termini perentori già indicati, ed in ipotesi di mancata osservanza dei termini il magistrato interessato dal processo nominerà un commissario *ad negotia* affinché provveda sostitutivamente quindici giorni dalla comunicazione dalla nomina dovendo l'ente consentirgli ogni opportuna visione di documenti e proposizione di difesa o di adesione.

DI NARDO. Ho presentato questo emendamento in quanto ritengo che il maggior ostruzionismo alla sveltezza del procedimento provenga proprio dagli enti assistenziali e previdenziali, ove siano convenuti.

PRESIDENTE. L'onorevole di Nardo ha presentato il seguente emendamento aggiuntivo:

Dopo l'articolo 461, aggiungere il seguente emendamento aggiuntivo:

« È facoltà del proponente la domanda, in deroga al n. 4 dell'articolo 429, di adire il Consiglio di Stato per sentenza dichiarativa stante le ragioni e qualificazioni del proprio rapporto ».

DI NARDO. Sono dell'opinione che il lavoratore in talune ipotesi ricorrendo al Consiglio di Stato possa avere più presto la qualificazione del proprio rapporto, che spesso è la sola ragione della causa.

PRESIDENTE. Vorrei pregare l'onorevole Lospinoso Severini di esprimere il proprio parere sugli emendamenti presentati dagli onorevoli di Nardo e de Vidovich.

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore per la IV Commissione giustizia*. Per quanto riguarda l'emendamento presentato all'articolo 429 e soppressivo del n. 5, vorrei dire che sono contrario in quanto questa è una norma cautelativa. Infatti, vi sono dipendenti di organi pubblici, come per esempio i dipendenti della Corte costituzionale del Senato e della Camera, che non sono perfettamente inquadrati. Con questa norma cautelativa, abbiamo riportato alla competenza del giudice ordinario i rapporti di lavoro di dipendenti di enti ed organi pubblici che dalla legge non sono specificamente devoluti ad alcun giudice.

Con l'altro emendamento presentato all'articolo 429, in pratica si vuole riportare anche per le controversie individuali di lavoro la normativa che abbiamo stabilito per le controversie previdenziali. Desidero chiarire che è stata prevista una differente normativa ai fini della competenza territoriale in quanto abbiamo ritenuto che, per le controversie previdenziali, non fosse opportuna una polverizzazione delle competenze così come esiste nelle controversie individuali di lavoro.

In ogni modo esprimo parere contrario sull'emendamento, anche se, tenendo conto della sfiducia che esiste per quanto concerne la rapida revisione dell'ordinamento giudiziario, sarebbe opportuno che questa normativa sia approfondita dall'altro ramo del Parlamento.

Debbo esprimere parere contrario sull'emendamento presentato dai colleghi di Nardo e de Vidovich all'articolo 434, poiché queste clausole derogative della competenza territoriale possono essere di particolare interesse per i lavoratori. All'osservazione del collega Riccio in merito all'articolo 436, debbo dire che nella norma si è voluto limitare le cause in questione a quelle il cui valore che non ecceda le lire 250 mila; non mi pare, quindi, opportuna la soppressione di questa norma.

Per quanto riguarda l'articolo 437, credo che la sostituzione proposta non farebbe altro che aumentare le difficoltà di applicazione. In

merito ai termini previsti dall'articolo 438, debbo far rilevare al collega di Nardo che si tratta di una questione che è stata a lungo studiata, e non mi sembra quindi opportuna nessuna modifica. Circa l'articolo 438-bis, debbo dire che, se si modificasse questa norma, si farebbe senz'altro un passo indietro poiché tutto il processo è articolato in modo tale che si debba arrivare alla prima udienza quando le parti hanno già precisato i termini della contestazione: apportare la modifica proposta significherebbe pregiudicare quella celebrità del processo che tutti invocano.

L'osservazione fatta dall'onorevole Reale circa la dizione dell'articolo 439 è legittima. Debbo dire che la formulazione è stata adottata dal Comitato ristretto affinché ci fosse equilibrio fra le parti, nel senso appunto di prevedere delle modifiche prima dell'udienza. Del resto siamo stati cauti nel senso che abbiamo collegato questa possibilità alla ricorrenza di gravi motivi.

PRESIDENTE. Questa soluzione può essere esatta, ma allora è superflua quella relativa alla decadenza.

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore per la IV Commissione giustizia*. Sono d'accordo. Per quanto riguarda l'osservazione fatta dal collega Riccio Pietro, debbo dire che non sono d'accordo, perché mi sembra che in questo nodo si voglia decapitare il giudice; noi abbiamo proprio voluto evitare che si arrivasse alla soluzione di lasciare il processo alla iniziativa delle parti: ecco perché abbiamo dato dei poteri specifici al giudice, che deve diventare la parte attiva del processo, se si vuole che il processo vada avanti. Egli deve avere tutti gli elementi per una saggia decisione.

Per quanto riguarda la proposta di sopprimere la lettura del dispositivo in udienza, faccio osservare che, se eliminiamo la disposizione in questione, viene a cadere anche tutto il resto. Noi abbiamo voluto così riconfermare il concetto della oralità e dell'immediatezza in una materia altrettanto delicata di quella penale, dove si tratta della libertà dell'individuo, e il magistrato deve emettere la sentenza subito dopo discussione delle parti: nelle controversie di lavoro si è nell'ambito civilistico, ma gli interessi che si discutono in materia penale credo siano di gran lunga più rilevanti di quelli civili. Sono pertanto contrario a questo emendamento. Sono anche contrario all'emendamento in base al quale si propone di eliminare il carattere perentorio del termine: in questo caso, infatti, ritorne-

remo al termine ordinatorio, con conseguente ritardo delle procedure.

All'articolo 440 il collega di Nardo aveva proposto di sostituire al termine « ordinanza » il termine « sentenza ». A questa proposta sono contrario, perché, accogliendola, verremmo a trovarci nell'attuale sistema. Noi abbiamo invece voluto stabilire (tenuto conto della peculiarità del credito di lavoro, che è riconosciuto come un credito alimentare) delle norme che mettano in condizione il lavoratore di ottenere quanto gli spetta; a tal fine si vuole usare lo strumento dell'ordinanza, che viene ad essere immediata ed esecutiva: se invece adottassimo la sentenza parziale, ritorneremo alla procedura attualmente vigente, con tutte le implicazioni negative che ciò comporta. Sono anche contrario agli emendamenti che propongono la soppressione degli ultimi due commi dell'articolo 440: questo mio rifiuto è collegato all'opposizione che ho espresso in ordine al precedente emendamento.

Per quanto riguarda l'articolo 443, credo di aver già espresso il mio parere. È stato richiesto di togliere la parola « orale »: ma noi l'abbiamo messa nell'articolo per favorire lo snellimento del procedimento; ci possono essere dei casi importanti, per i quali si rende necessario il parere scritto, ma possono esservene altri in cui basta il parere orale (che del resto viene poi trascritto in un verbale). Per quanto riguarda la proposta del collega Riccio Pietro relativa alla soppressione dell'articolo, devo dire che sono ad essa contrario. Noi abbiamo ritenuto infatti che, dal momento che le associazioni sindacali vanno sempre più ampliandosi, e costituiscono ormai una realtà largamente presente nella vita del paese, esse debbano partecipare alla risoluzione di tutti i problemi che riguardano il lavoro, e quindi anche delle controversie individuali in proposito; in questi casi, pertanto, noi crediamo opportuno farle partecipare ufficialmente al processo, o quanto meno sentire il loro parere, poiché esso può costituire una indicazione di ordine tecnico capace di contribuire alla soluzione delle controversie di lavoro.

All'articolo 446-bis l'onorevole di Nardo ha presentato un emendamento che, se non erro, riguarda piuttosto la formulazione tecnica che non la sostanza dell'articolo...

di NARDO. Si tratta anche di una questione di equilibrio delle parti nel processo.

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore per la IV Commissione giustizia*. Sono contrario a questo emendamento; ritengo invece che oc-

corra tener conto delle osservazioni fatte dall'onorevole Reale sullo stesso articolo 446-bis, e che affidiamo a quella più attenta valutazione che deve essere fatta dal Senato. Circa l'emendamento Riccio al primo comma, non ho nulla da obiettare, in quanto credo che si tratti solo di una questione tecnica.

All'articolo 448 l'onorevole di Nardo ha presentato un emendamento tendente a modificare la percentuale prevista nel saggio di interesse annuo. La norma è diretta a scoraggiare ogni forma ostruzionistica, e mi dichiaro, pertanto, contrario all'emendamento di Nardo.

Per quanto riguarda l'articolo 448-ter, noi abbiamo voluto esprimere la volontà che le sentenze che liquidano i crediti derivanti da rapporti di lavoro debbano essere subito esecutive: è prevista anche la possibilità di ottenere la sospensione della provvisoria esecuzione, ma tale disposizione è limitata alla eventualità che dalla stessa sentenza possa derivare all'altra parte grave ed irreparabile danno. Sono quindi contrario all'emendamento di Nardo, in quanto esso mirerebbe ad attribuire ampia e piena discrezionalità al giudice che, in questa materia, non sarebbe quindi più vincolato alla osservanza di disposizioni oggi presenti in tema di esecuzione provvisoria.

PRESIDENTE. Il secondo comma dell'articolo 1207 del codice civile recita: « Il creditore è pure tenuto a risarcire i danni derivanti dalla sua mora e a sostenere le spese per la custodia e la conservazione della cosa dovuta ».

RICCIO PIETRO. Gli interessi di mora non costituiscono un risarcimento di danni, ma semplice restaurazione patrimoniale.

LOSPINOSO SEVERINI, Relatore per la Commissione IV giustizia. Sono contrario anche all'emendamento di Nardo all'articolo 450, in quanto noi tendiamo ad emanare delle disposizioni tali da realizzare un effettivo riavvicinamento della giustizia al lavoratore, evitando a quest'ultimo disagi nell'adire la via giudiziaria.

Sono poi contrario anche agli emendamenti di Nardo relativi agli articoli 450-*quater* e 450-*quinqüies*. Per quanto riguarda l'osservazione del collega Reale in ordine alla competenza della Cassazione in tema di contratti collettivi di lavoro, io riterrei opportuno un suo ulteriore approfondimento. In Italia, gli accordi ed i contratti collettivi di lavoro non vengono pubblicizzati, per cui la Corte di cassazione

potrebbe essere chiamata ad esaminare dei contratti aventi valore esclusivamente privatistico: come ripeto, quindi, a mio avviso sarebbe opportuna una ulteriore meditazione su questo punto.

DEL PENNINO, Relatore per la XIII Commissione lavoro. In merito alle proposte di modifica all'articolo 460, desidero far notare che siamo contrari all'emendamento de Vidovich perché, qualora esso fosse accolto, il procedimento amministrativo perderebbe rilievo.

LOSPINOSO SEVERINI, Relatore per la Commissione IV giustizia. Confermo il giudizio del collega Del Pennino sull'emendamento de Vidovich all'articolo 460, pur ritenendo l'osservazione meritevole di un'ulteriore valutazione presso il Senato.

Esprimo poi parere contrario all'emendamento di Nardo all'articolo 461 poiché esso tenderebbe ad attribuire maggiore rilievo alle funzioni del Consiglio di Stato.

In conclusione, non posso accettare alcun emendamento.

DE' COCCI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Condivido pienamente i giudizi espressi dal relatore in merito agli emendamenti esaminati.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli emendamenti. Pongo in votazione l'emendamento di Nardo all'articolo 429, sul quale il relatore ed il sottosegretario hanno espresso parere contrario.

CASTELLI. Desidero intervenire molto brevemente per dichiarazione di voto.

Pur nutrendo notevoli perplessità sul testo attuale delle disposizioni in gogetto, che penso debbano essere ulteriormente approfondite, voterò contro l'emendamento di Nardo, in quanto la soppressione del n. 5) creerebbe solo una situazione di incertezza che potrebbe dar luogo anche a complicazioni processuali.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento presentato dagli onorevoli di Nardo e de Vidovich all'articolo 429, di cui è stata data precedente lettura, e al quale si sono dichiarati contrari l'onorevole relatore e il rappresentante del Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione il primo emendamento presentato dagli onorevoli di Nardo e de Vidovich all'articolo 434, di cui è stata data precedente lettura.

CASTELLI. Per dichiarazione di voto, desidero dire che l'argomento è stato estremamente importante e si ricollega alla discussione svolta nella passata legislatura. L'onorevole di Nardo ha voluto ricollegare i suoi emendamenti ad alcune valutazioni da me espresse; a questo punto c'è da dire che l'impostazione coincide solo parzialmente, in quanto sono state aggiunte alcune argomentazioni in materia sulla necessità di garantire la concordia della giurisprudenza che mi lascia notevolmente perplesso.

La tesi che avevo formulato era quella della istituzione di un giudice monocratico di nuovo tipo, avente sede presso il tribunale, non del puro e semplice conferimento della competenza in questa materia del pretore che risiede nel luogo dove pure è il tribunale.

Ora la soluzione che propone il collega di Nardo ritengo sia un palliativo. Pertanto, se il collega non intende ritirare l'emendamento presentato, al fine di non pregiudicare con un voto negativo un argomento che potrebbe essere esaminato con più libertà dall'altro ramo del Parlamento, sarò costretto ad esprimere voto contrario.

di NARDO. Accetto la proposta del collega Castelli e pertanto ritiro il primo emendamento all'articolo 434, ponendo tuttavia all'attenzione del Senato il fatto che si debba cercare il più possibile di realizzare l'auspicata specializzazione del giudice, quanto meno nel secondo grado del giudizio.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il secondo emendamento, presentato dai colleghi di Nardo e de Vidovich, all'articolo 434, di cui è stata data precedente lettura, e al quale si sono dichiarati contrari l'onorevole relatore e il rappresentante del Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione il primo emendamento all'articolo 438, presentato dai colleghi di Nardo e de Vidovich, di cui è stata data precedente lettura, e al quale si sono dichiarati contrari l'onorevole relatore e il rappresentante del Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione il secondo emendamento all'articolo 438, presentato dai colleghi di Nardo e de Vidovich, di cui è stata data precedente lettura, e al quale si sono dichiarati contrari l'onorevole relatore e il rappresentante del Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione il terzo emendamento all'articolo 438, presentato dai colleghi di Nardo e de Vidovich, di cui è stata data precedente lettura, e al quale si sono dichiarati contrari l'onorevole relatore e il rappresentante del Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione il primo emendamento all'articolo 438-bis, presentato dai colleghi di Nardo e de Vidovich, di cui è stata data precedente lettura, e al quale si sono dichiarati contrari l'onorevole relatore e il rappresentante del Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione il secondo emendamento all'articolo 438-bis, presentato dai colleghi di Nardo e de Vidovich, di cui è stata data precedente lettura, e al quale si sono dichiarati contrari l'onorevole relatore e il rappresentante del Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione il terzo emendamento all'articolo 438-bis, presentato dai colleghi di Nardo e de Vidovich, di cui è stata data precedente lettura, e al quale si sono dichiarati contrari l'onorevole relatore e il rappresentante del Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione il primo emendamento all'articolo 439, presentato dai colleghi di Nardo e de Vidovich, di cui è stata data precedente lettura, e al quale l'onorevole relatore e il rappresentante del Governo si sono dichiarati contrari.

(È respinto).

Pongo in votazione il secondo emendamento all'articolo 439, presentato dai colleghi di Nardo e de Vidovich, di cui è stata data precedente lettura, e al quale si sono dichiarati contrari l'onorevole relatore e il rappresentante del Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione il primo emendamento all'articolo 440, presentato dai colleghi di Nardo e de Vidovich, di cui è stata data precedente lettura, e al quale si sono dichiarati contrari l'onorevole relatore e il rappresentante del Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione il secondo emendamento all'articolo 440, presentato dai colleghi di

VI LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (GIUSTIZIA - LAVORO) — SEDUTA DEL 25 OTTOBRE 1972

Nardo e de Vidovich, di cui è stata data precedente lettura, e al quale si sono dichiarati contrari l'onorevole relatore e il rappresentante del Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione il terzo emendamento all'articolo 440, presentato dai colleghi di Nardo e de Vidovich, di cui è stata data precedente lettura, e al quale si sono dichiarati contrari l'onorevole relatore e il rappresentante del Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione il quarto emendamento all'articolo 440, presentato dai colleghi di Nardo e de Vidovich, di cui è stata data precedente lettura, e al quale si sono dichiarati contrari l'onorevole relatore e il rappresentante del Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento all'articolo 443, presentato dai colleghi di Nardo e de Vidovich, di cui è stata data precedente lettura, e al quale si sono dichiarati contrari l'onorevole relatore e il rappresentante del Governo.

(È respinto).

DI NARDO. Ritiro l'emendamento presentato all'articolo 446-bis.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento all'articolo 448, di cui è stata data precedente lettura, presentato dal collega di Nardo, al quale si sono dichiarati contrari l'onorevole relatore e il rappresentante del Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione il secondo emendamento all'articolo 448, presentato dal collega di Nardo, di cui è stata data precedente lettura, e al quale si sono dichiarati contrari l'onorevole relatore e il rappresentante del Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione il primo emendamento all'articolo 448-ter, presentato dai colleghi di Nardo e de Vidovich, di cui è stata data precedente lettura, e al quale si sono dichiarati contrari l'onorevole relatore e il rappresentante del Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione il secondo emendamento all'articolo 448-ter, presentato dai col-

legghi di Nardo e de Vidovich, di cui è stata data precedente lettura, e al quale si sono dichiarati contrari l'onorevole relatore e il rappresentante del Governo.

DI NARDO. Ritiro l'emendamento presentato all'articolo 450.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento presentato dai colleghi di Nardo e de Vidovich, all'articolo 450-bis, di cui è stata data precedente lettura, e al quale si sono dichiarati contrari l'onorevole relatore e il rappresentante del Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione il secondo emendamento presentato dai colleghi di Nardo e de Vidovich, all'articolo 450-bis, di cui è stata data precedente lettura, e al quale si sono dichiarati contrari l'onorevole relatore e il rappresentante del Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento presentato dai colleghi di Nardo e de Vidovich, all'articolo 450-quater, di cui è stata data precedente lettura, e al quale si sono dichiarati contrari l'onorevole relatore e il rappresentante del Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento presentato dai colleghi di Nardo e de Vidovich, all'articolo 450-quinquies, di cui è stata data precedente lettura, e al quale si sono dichiarati contrari l'onorevole relatore e il rappresentante del Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento presentato dai colleghi de Vidovich e di Nardo, all'articolo 460, di cui è stata data precedente lettura, e al quale si sono dichiarati contrari l'onorevole relatore e il rappresentante del Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento all'articolo 461, aggiuntivo di un comma, presentato dagli onorevoli di Nardo e de Vidovich, sul quale hanno espresso parere contrario il relatore ed il Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento presentato dall'onorevole di Nardo, tendente ad ag-

giungere l'articolo 461-bis, sul quale hanno espresso parere contrario il relatore ed il Governo.

(È respinto).

COCCIA. La nostra dichiarazione di voto ha un carattere esclusivamente politico, poiché la votazione complessiva dell'articolo 1 investe in larga parte tutta la proposta di legge.

Sul provvedimento si è potuta rilevare una sostanziale unità di tutte le forze dell'arco costituzionale, unità ribadita dallo stesso presidente Reale il quale, nel porre le sue richieste, si è soffermato su aspetti di carattere tecnico che si è augurato vengano recepiti dall'altro ramo del Parlamento.

Un solo gruppo politico ha presentato emendamenti, cioè quello del Movimento sociale italiano; si tratta di emendamenti che non hanno carattere di innovazione, ma mirano solo ad affossare la legge e a rovesciarne i caratteri innovativi, bloccando una importante conquista dei lavoratori. Cioè sono emendamenti che colpiscono alle radici le innovazioni del processo del lavoro.

Da parte nostra, invece, si è voluta creare una normativa atta a superare tutte le disuguaglianze ancora oggi esistenti.

In definitiva, questi emendamenti rappresentano una offensiva politica che qui si è anticipata; malgrado le dichiarazioni democristiane, se ne è trovata una risonanza nelle richieste fatte dall'onorevole Riccio Pietro.

Sull'articolo 1, noi esprimiamo non solo un voto favorevole, ma anche una affermazione di valore innovativo. Intendiamo altresì ripetere che difenderemo il testo in esame, affinché non venga meno questa conquista dei lavoratori.

DE VIDOVICH. Si tratta di dichiarazioni che non hanno significato, poiché si vuole ignorare che le nostre proposte tendevano a migliorare la normativa in questione. I colleghi di parte comunista lo sanno bene poiché tentano solo di restaurare una politica crollata già dalle elezioni del 7 maggio.

ACCREMAN. Crollata per voi che siete rimasti emarginati.

DE VIDOVICH. La nostra volontà è di portare avanti la legge, mentre le dichiarazioni del collega di parte comunista rappresentano solo un giuoco politico che non giova nemmeno ai lavoratori.

COCCIA. Noi ci riferiamo ai nuovi istituti di previdenza e a un rapporto diverso fra i giudici, tutte cose che a voi non vanno bene.

DE VIDOVICH. Volete far credere che il Senato apporterà solo le modifiche tecniche; qui non si è nemmeno discusso su questa importante legge. Eppure i comunisti in genere discutono a lungo!

GRAMEGNA. Ci ha rappresentati degnamente l'onorevole Coccia.

DI NARDO. Debbo ricordare che appena all'inizio di questa nostra discussione si è fermato che il Governo aveva presentato un suo disegno di legge. Esso tuttavia, oltre che affermato, non è attualmente al nostro esame, pur esaminando noi e legiferando in tema di che trattasi. Non mi sembra che il nostro lavoro sia conforme alla regola. Ed è anche una forma di mortificazione il fatto di esaminare e legiferare circa una proposta di legge che la maggioranza di Governo in questa Commissione ha, per dichiarato impegno, per bloccata, per non emendabile. Tutto ciò è più grave perché avviene mentre si è riuniti in sede legislativa e quindi con particolare delega ed eccezionali poteri conferiti dal Parlamento e da svilupparsi concretamente in Commissione. Questo dico per quanto riguarda la procedura.

Quanto all'intervento dell'onorevole Coccia, devo dire che esso è conseguente ai suoi principi; se avessi le sue opinioni, probabilmente avrei detto le stesse cose. Devo però ricordargli che allorché un Parlamento di altra epoca espresse il libro V del codice civile, giustamente affermò che prima del commerciante o dell'atto di commercio valeva considerare l'azienda; io quindi, pur avendo nel massimo conto i lavoratori di ogni genere e tipo, sia del braccio che della mente, sono ancora del parere — oggi soprattutto — che il fatto « lavoro » sovrasti sia chi dà sia chi esegue il lavoro. Questo, evidente, è il mio punto di vista che può anche non essere condiviso da altri. Le modifiche che io ho proposto ai vari articoli, non le ho avanzate a vantaggio di quella o di quell'altra parte, ma le ho proposte perché, sommessamente, ritenevo come ritengo che vada fatta prima e soprattutto la difesa del « lavoro », evitando quella confusione di interpretazione delle norme che deriva dalla poca chiarezza delle norme stesse e che porta danno al provvedere del lavoro ed ai soggetti che lo esprimono ed in esso si esprimono.

VI LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (GIUSTIZIA - LAVORO) — SEDUTA DEL 25 OTTOBRE 1972

Riportandomi a quanto detto dal collega de Vidovich, credo che voi, nel legiferare siffattamente, non avete agito a vantaggio dei lavoratori, ciò in nessun caso, ma soprattutto allora che, ad esempio, avete eliminato la facoltà di scelta da parte degli stessi, anche per l'ipotesi di una più sollecita sentenza di presupposto, del Consiglio di Stato, e così in tanti altri casi. Il collega de Vidovich aveva anche proposto una regola (che noi tutti avvocati avvertiamo come necessaria), contro le remore e gli intralci posti dagli istituti previdenziali ed assicurativi. Oggi, malamente si prevedono due stadii di esame del fatto del richiedente e a causa di ciò il lavoratore interessato ad una urgente definizione (che spesso interessa una ragione alimentare!), non può adire più sollecitamente il magistrato, prima dell'esito di un artato lungo procedersi dall'altra parte; ora, non vedo perché voi, da una parte seguite un criterio enormemente accelerante e, dall'altra, un criterio estremamente ritardante del processo inerenti fatti del lavoro. Forse che la regola da noi proposta non era giustamente a vantaggio dei lavoratori e non era anche coerente con lo spirito di questa riforma?

Noi non voteremo a favore, sia per le eccezioni di natura politica e costituzionale già fatte innanzi, ma non voteremo contro per talune norme che pure sono a vantaggio dei lavoratori, che, tutti, ci stanno particolarmente a cuore (sia manuali che intellettuali; recente è la mia proposta di legge anche a favore di questi ultimi), coerenti alla battaglia

che abbiamo sempre combattuto in difesa del lavoro, cui, affermiamo, questa legge, con la inidoneità, confusione, delle norme in essa, è tale da portare un pericoloso danno: ci asterremo.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

DE VIDOVICH. Dichiaro che il mio gruppo si asterrà dalla votazione sull'articolo 1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1, di cui ho precedentemente dato lettura, e che non è stato modificato, non essendo stato accolto nessuno degli emendamenti ad esso presentati.

(E approvato).

Il seguito della discussione sulla proposta di legge in esame è rinviato alla seduta che si terrà domattina alle 10,30. Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 13,20.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO